

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1

1) I partiti e i gruppi rappresentati in Parlamento o nel Consiglio regionale, le organizzazioni associative delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali, le confessioni religiose, i movimenti politici, gli enti e le associazioni politiche e culturali, le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, i gruppi etnici e linguistici e ogni altro gruppo di rilevante interesse sociale, possono fare richiesta di accesso alle trasmissioni regionali, nel rispetto della legge 14 aprile 1975, n. 103, del regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del regolamento per l'esame delle richieste d'accesso approvato dalla Commissione parlamentare medesima, e del presente regolamento per l'esame delle richieste di accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali.

Art. 2

1) La richiesta di accesso, formulata da un soggetto appartenente ad una delle categorie indicate all'art. 1, deve essere indirizzata al Comitato Regionale per le Comunicazioni di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22 e presentata alla segreteria dello stesso, presso gli uffici del Consiglio regionale e, in copia, alla direzione regionale della società concessionaria.

2) La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione del soggetto richiedente, e la sottoscrizione dei suoi rappresentanti;
- b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima;
- c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;
- d) l'indicazione, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
- e) l'indicazione delle iniziative eventualmente già assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) una sintesi del contenuto del programma di accesso proposto, nonché l'indicazione della sua durata presumibile, con riferimento alle modalità di realizzazione, e della lingua di trasmissione.

3) Per agevolare la redazione della richiesta, il Comitato predispone e mette a disposizione degli interessati un apposito modello, corredato delle relative istruzioni.

Art. 3

1) Le richieste di accesso pervenute al Comitato, una volta riscontrata la loro regolarità e completezza sotto il controllo del Presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico distinto per emittenti italiana e slovena. Il Presidente comunica al Comitato nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata inammissibilità.

2) Un collegio di relatori, composto dal Presidente e da due componenti, determinati secondo appositi turni, procede all'istruttoria delle singole richieste ritenute ammissibili e presenta al Comitato le proposte motivate di accoglimento o di rigetto.

3) Il Comitato, convocato in apposite sedute, procede all'esame delle richieste di accesso sulla base delle proposte del collegio dei relatori; quindi delibera su ciascuna richiesta e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra le richieste accolte, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni per l'accesso.

4) In deroga al disposto del comma 2, qualora il Presidente ne faccia richiesta le istanze ritenute ammissibili possono essere esaminate direttamente dal Comitato.

5) Di ogni deliberazione assunta dal Comitato viene data comunicazione scritta ai richiedenti interessati.

Art. 4

1) Le richieste di accesso accolte sono inserite nel piano trimestrale di cui all'art. 3, comma 3 tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

2) Qualora un singolo richiedente presenti istanza per l'accesso a più trasmissioni, gli accessi non sono consenti consecutivamente, ma deve essere garantita l'alternanza tra i richiedenti.

3) Nel caso previsto dal comma 2, le istanze non inserite nel piano trimestrale di cui all'art. 3, comma 3 per esaurimento del tempo disponibile vengono inserite alla fine del trimestre successivo.

Art. 5

1) Contro la deliberazione del Comitato il richiedente può proporre ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione, allo stesso Comitato.

2) I richiedenti, i cui programmi di accesso già ammessi dal Comitato risultino successivamente esclusi dal piano trimestrale in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione permanente per l'esame delle richieste di accesso, ovvero delle decisioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, possono avanzare ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Comitato regionale, il quale decide entro i successivi dieci giorni dalla presentazione del ricorso, in via definitiva, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari regionali.

3) Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

Art. 6

1) Le modalità operative per la realizzazione dei programmi radiotelevisivi dell'accesso regionale sono definite dal Comitato mediante l'adozione di apposte norme tecnico-organizzative, il cui testo viene reso disponibile agli interessati presso la segreteria del Comitato stesso.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.